Città di Venezia
Area Economia e Finanza
Settore Tributi

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Art. 1 commi da 186 a 202 L. n. 197 del 29/12/2022,
Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2023

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Gli articoli di legge richiamati nel modello di domanda e nelle istruzioni si riferiscono alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, se non diversamente specificato.

PREMESSA:

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte il Comune di Venezia, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge -1° gennaio 2023 - e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e comunque prima della presentazione della domanda.
La domanda deve essere presentata entro il termine del 30 settembre 2023 specificato al comma 194 del predetto articolo 1.

EVENTUALE DOMANDA SOSTITUTIVA/INTEGRATIVA:

In ipotesi di sostituzione o integrazione di una domanda precedentemente presentata va selezionata la casella "Domanda sostitutiva/integrativa" e va riportato nel relativo campo il numero di protocollo della domanda precedentemente trasmessa che si intende sostituire o integrare. Qualora l'istanza da sostituire sia stata presentata tramite PEC tale campo non dovrà essere compilato

DATI DI CHI PRESENTA LA DOMANDA:

Se la domanda è presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell'erede per il defunto, il soggetto firmatario diverso dal "RICHIEDENTE" deve compilare il riquadro "dati di chi presenta la domanda" indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e la "natura della carica" corrispondente alla rapporto intercorrente tra chi presenta la domanda e il Richiedente.

MODALITA' DI DEFINIZIONE: ARTICOLO 1 COMMI DA 186 A 191 L. 197/2022:

Nella casella "MODALITA' DI DEFINIZIONE" occorre indicare uno dei seguenti codici:
"1" se il Comune di Venezia è risultato vincitore nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, al Comune, ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia;
"2" in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia;
"3" se il Comune di Venezia è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia;
"4" se il Comune di Venezia è risultato soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non

cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
"5" se vi è stata reciproca soccombenza del Comune di Venezia e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui il Comune è risultato soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ovvero della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
"6" se, alla data del 1° gennaio 2023, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e il Comune di Venezia è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia;
"7" se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il Comune di Venezia è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;
"8" se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;
"9" se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza del Comune di Venezia e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il Comune è risultato soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;
"10" se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l'importo lordo e l'importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l'importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 186, 187, 188, 189, e 190 dell'articolo 1 della legge 197 del 2022 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate.

VALORE DELLA CONTROVERSIA:

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE:

Anno d'imposta: indicare l'anno d'imposta con il formato aaaa.

Data di notifica del ricorso in primo grado: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. Nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall'ufficio postale. In caso di processo tributario telematico, indicare la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC

Organo giurisdizionale e Sede: indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, Corte di cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Corte di Giustizia Tributaria)

Numero di registro generale/anno di registro generale: indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale e l'anno di iscrizione: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente dinanzi ad una Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente dinanzi ad una Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Anche se la compilazione di questo campo è facoltativa, è

opportuno indicare il predetto numero e l'anno di iscrizione nel registro generale al fine di individuare con esattezza la controversia oggetto della definizione agevolata di cui trattasi.

Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento o avviso di irrogazione sanzioni).

Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall'atto impugnato.

Valore della controversia: per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Per la determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO:

Importo lordo dovuto: indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione al quadro "Modalità di definizione" - "Articolo 1, commi da 186 a 191, della legge n. 197 del 2022". Se non è dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di definizione "Articolo 1, comma 191, della legge n. 197 del 2022" di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto concernente i tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza del Comune di Venezia, prima della presentazione della domanda di definizione, purché non siano state oggetto di rimborso. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Se non è stato pagato alcun importo, indicare zero

Importo netto dovuto: l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono.
Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero, come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

Opzione rate mensili: scegliere la periodicità di versamento delle rate successive alla prime tre. Selezionare il campo SI in caso si scelga di versare le rate successive alla prime tre in un massimo di cinquantuno rate mensili con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento è fissato al giorno 20 del mese. Selezionare il campo No in caso si scelga il pagamento rateale in un massimo di venti rate, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Tutte le rate devono essere di pari importo.

Numero rate: indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo).

Importo versato per la definizione o prima rata: indicare l'importo versato per la definizione. Se non è dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stato indicato 1 nel campo "Numero rate" (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all'importo netto dovuto.

Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto

dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

Il versamento degli importi dovuti per ogni controversia da definire deve essere effettuato con bonifico bancario a favore del Comune di Venezia utilizzando il codice IBAN
IT 07 Z 03069 02126 100000046021.
Nella causale si dovrà indicare: "Definizione agevolata controversie tributarie L. 197/2022".